



***Università degli Studi di
Messina***



***Procura della Repubblica
Barcellona Pozzo di Gotto***



**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Curriculare)**

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o da suo delegato.

E

L'ufficio di Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (soggetto ospitante) con sede legale in Barcellona P.G. Via Camarda 48, codice fiscale n. 90004280831, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Procuratore della Repubblica Dott. Emanuele Crescenti, nato a Messina il 25/10/1961

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospitante) Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n. 142).

Art. 2

1 – Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2 – Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3 – Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

4 - Il tirocinio ha, comunque, come obiettivo l'acquisizione di conoscenze nella materia dei servizi amministrativi e di segreteria, e comporta lo svolgimento di attività teorico-pratiche presso la segreteria dell'ufficio del dibattimento e presso gli uffici amministrativi della Procura ove non risultano dati coperti da segreto, ivi compresa la gestione telematica dei procedimenti, la collaborazione alle attività di calendarizzazione, organizzazione e supporto alle udienze dibattimentali, la gestione elettronica dei sistemi di fatturazione, con messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, per una durata compresa tra sei e dodici mesi.

5 – La durata di ciascun tirocinio ed il numero di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti.

Art. 3

1 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile aziendale (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1 – Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante “gestione per conto” (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2 – Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3 – Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data della firma, salva approvazione da parte del Ministero della Giustizia; ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro 3 mesi dalla scadenza a mezzo raccomandata a.r.

Messina, 19/05/2016

Per l'Università degli Studi

IL RETTORE

Prof. Pietro Navarra

Per la Procura della Repubblica

IL PROCURATORE

Dott. Emanuele Crescenti